



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

Via Leopardi, 18 - 20123 Milano

CANCELLERIA ADOZIONE

TEL 02.4672.1

Mail : cancelleriaadozioni.tribmin.milano@giustizia.it

PEC : adozioni.tribmin.milano@giustiziacert.it

Proc. N. 201/2019 A

Minori :

Oggetto: trasmissione decreto emesso il 7-7-2020

RICONOSCIMENTO SENTENZA STRANIERA

- PEC at P.M. in sede
- PEC at Avvocato DENIS NUNGA LODI
- e p.c. PEC at Ufficiale Stato Civile presso Comune di

Si trasmette, uso notifica per i coniugi, quanto in oggetto.

Decorso il termine di 10 gg. -ad esclusione del periodo di sospensione feriale di decorrenza dei termini 1-31 agosto - si provvederà all'inoltro del decreto definitivo allo stato civile competente per l'esecuzione

Invio costituito da nr. 3 pagine compresa la presente.

In caso di ricezione difettosa telefonare a: TEL. 02.4672.265-280-212

MILANO, 31 luglio 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Chiara Malavasi





TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO

Milano via Leopardi 18 - tel 02/4672.1

N. 201/19 A.R.Gen.

N. 4586 con

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori:

Dott.ssa Marilena Chessa	Presidente
Dott.ssa Marina Zelante	Giudice rel.
Dott.ssa Liliana Novella	Giudice Onorario
Dott. Davide Scotti	Giudice Onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Tetti gli atti relativi all'istanza inoltrata a questo Tribunale con nota in data 28.11.2019, con cui nato il _____ residente a _____

chiede il riconoscimento della sentenza emessa in data 1.2.2018 dal Tribunale per Minori di Kinshasa/Kinkole (Congo), che ha fatto luogo all'adozione da parte di Ambroise delle minori _____ nata a _____ e _____ nata a _____

rilevato che:

_____, ricorrente e zio materno di _____ e _____ nate dall'unione tra _____ e _____ (entrambi deceduti), ha adottato le due minori per effetto della sentenza emessa in data 1.2.2018 dal Tribunale per Minori di _____

ritenuto che:

-la richiesta di riconoscimento della sentenza straniera di adozione formulata dall'istante non sia meritevole di accoglimento, difettando la condizione di cui all'art. 36 comma 4 della L. 4 maggio 1983, n. 184, posto che, ai fini del riconoscimento di una sentenza di adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero, non è sufficiente che la stessa sia stata sancita ad istanza di cittadini italiani, occorrendo altresì la prova della residenza da almeno due anni da parte degli istanti nello Stato in cui è stato emesso il provvedimento. Nel caso di specie è pacifico che il ricorrente sia cittadino italiano, ma quanto alla prova della residenza, tale requisito non può dirsi integrato in quanto il _____ al momento dell'adozione risultava residente in Italia¹;

-in quanto familiare legato alle minori, orfane di entrambi i genitori, da un vincolo di parentela entro il sesto grado, il _____ risulta tuttavia versare nelle condizioni previste dall'art. 44 lett. a) L. 184/83 sicché l'adozione pronunciata in suo favore in Congo è da ritenersi conforme ai principi fondamentali che regolano nell'ordinamento italiano il diritto di famiglia e dei minori;

¹ Cfr. Certificato contestuale di Residenza Cittadinanza rilasciato dalla Città di _____ -Provincia di _____ presente in _____ atti.

-ritenuto pertanto che nel caso in esame ricorrano i presupposti perché possa farsi luogo alla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero di adozione in casi particolari versando le minori in una situazione analoga a quella prevista dall'art. 44 lett. a) l. n. 184/83;
- visti 36 commi 1 e 4, e 44 comma 1 lett. a) - 55 L. 184/1983 - 299 c.c..

P.Q.M.


dichiara efficace in Italia con gli effetti dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44 comma 1 lett. a) L. 184/1983 e succ. modif. la sentenza pronunciata in data 1.2.2018 dal Tribunale per Minori di _____ con cui è stata disposta in favore di _____ l'adozione delle minori _____
Ambroise, nato il _____ nata a _____
nata a _____ nata a _____

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e per la trasmissione del presente decreto, dell'atto di nascita delle minori e del provvedimento straniero di adozione all'Ufficiale dello Stato Civile per la trascrizione nei registri dello Stato Civile.


Così deciso in Milano il 7 luglio 2020

Il Giudice est.
Dott.ssa Marina Zelante

Il Presidente
Dott.ssa Marilena Chessa



Publicato il 23/05/2020



N. 00393/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2020, proposto da

rappresentato e difeso dall'avvocato Denis Nunga Lodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo, Questura di Bergamo e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6, presso gli Uffici di quest'ultima;

per l'annullamento

- del provvedimento prot n. P-BG/L/Q/2018/102885 del 19 febbraio 2020, notificato il 5 marzo 2020, con cui lo Sportello Unico per l'immigrazione di Bergamo ha rigettato la domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro subordinato ai fini della conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo - Questura di Bergamo e Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Preso atto che la controversia è stata trattenuta in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi del comma 5 dell'art. 84 del d.l. 18/2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2020 la dott.ssa Mara Bertagnolli;

Precisato che lo stesso comma 5 dell'art. 84 del d. l. 18/2020, riconosce espressamente la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo;

Ravvisati i presupposti previsti da tale norma per l'adozione di una sentenza in forma semplificata;

Il ricorso in esame ha a oggetto il provvedimento con cui è stata rigettata l'istanza, presentata dal ricorrente, per ottenere la conversione del proprio permesso di soggiorno.

Nonostante la confusa ricostruzione dei fatti, a tratti non veritiera o comunque non corroborata dalla prova delle affermazioni fatte e la difficoltosa esposizione dei vizi dedotti in relazione al provvedimento in un ricorso palesemente redatto in violazione del principio di sinteticità degli atti processuali, di cui all'art. 13 ter dell'allegato II al d. lgs. 104/2010, questo può trovare accoglimento.

Premesso che, contrariamente a quanto affermato nella relazione depositata dall'Ufficio del Territorio, nella fattispecie in esame il preavviso di rigetto non è stato omesso, ma, pur essendo stato trasmesso all'indirizzo di residenza dichiarato dal richiedente il titolo, esso è ritornato al mittente per compiuta giacenza, ciò che risulta essere determinante, ai fini della definizione della controversia, è l'impossibilità di comprendere le ragioni sottese al rigetto dell'istanza.

Di fatto il provvedimento risulta essere corredato da una motivazione *per relationem*, in quanto fa riferimento agli argomenti dedotti con il preavviso di rigetto e dà conto del fatto che nessun chiarimento o altro elemento di valutazione è stato prodotto al fine del riesame della pratica dopo la comunicazione del preavviso di rigetto non andata a buon fine. Non essendo, però, stato allegato al provvedimento il suddetto preavviso (non esibito nemmeno nel giudizio, essendo state prodotte per contro le circolari relative alle misure adottate per fare fronte all'emergenza Covid 19, irrilevanti ai fini della pronuncia), il cui contenuto non è stato, quindi, mai conosciuto dal ricorrente, né reso allo stesso conoscibile, il provvedimento risulta, di fatto, privo di motivazione.

Pertanto, considerato che, nella propria relazione, lo Sportello Unico per l'Immigrazione dà conto della sussistenza della quota di conversione, l'impossibilità di comprendere le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza non può che determinare l'illegittimità del provvedimento, che deve essere annullato.

Ciò non potrà che comportare l'obbligo per l'Amministrazione di riavviare il procedimento al fine dell'adozione di un atto conclusivo dello stesso, emendato dal vizio dedotto e, quindi, corredato di una motivazione che possa consentire al ricorrente (e al giudice) di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dalla Questura di Bergamo nella successiva riedizione del potere.

Così accolto il ricorso, nei limiti della domanda di annullamento del provvedimento, va rigettata in quanto inammissibile la domanda di condanna volta a ottenere che sia ordinato alla Questura il rilascio del titolo di soggiorno, atteso il divieto, stabilito dall'art. 34, co. 2, c.p.a. di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

Le spese del giudizio seguono l'ordinaria regola della soccombenza, ma possono essere ridotte in ragione dell'accoglimento di solo parte delle domande formulate e della suddetta violazione del principio di sinteticità degli atti giudiziari. Esse, peraltro, debbono essere distratte a favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in relazione alla domanda caducatoria e per l'effetto annulla l'atto impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenderà adottare.

Dichiara inammissibile la domanda di condanna,

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore del ricorrente, nella somma di euro 1.000,00 (mille/00), oltre ad accessori, se dovuti, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in videoconferenza ex art. 84 comma 6, nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Bernardo Massari, Presidente

Mauro Pedron, Consigliere

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Mara Bertagnolli

IL PRESIDENTE
Bernardo Massari

IL SEGRETARIO



TRIBUNALE PER I MINORENNI
MILANO

N. 1198/2018 R. Gen./E

Gen. 6552/18

Il Tribunale per i Minorenni di Milano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori:

Dott.ssa Antonella Brambilla	Presidente
Dott.ssa Paola Ortolan	Giudice rel.
Dott.ssa Simona Mambretti	Giudice onorario
Dott. Matteo Pierini	Giudice onorario

ha pronunciato il seguente

DECRETO DEFINITIVO

nel procedimento in epigrafe promosso ex art. 31 D.lgs. 286/1998 dal genitore:
nato nell rappresentato e
difeso dall'Avv. Denis Nunga Lodi, presso il cui studio sito a Milano in via Rugabella n. 17 ha eletto domicilio;

a tutela della minore:
nata a'

figlia di: , nato a'

e di (nata
entrambi domiciliati a Milano in v

Visto il ricorso depositato il 19/04/2018 con cui il padre chiedeva l'autorizzazione a permanere in Italia ex art. 31 D.lgs. 286/1998 al fine di consentire il sano ed armonico sviluppo psico-fisico della figlia;

Premesso che:

- il 10/03/2017, questo Tribunale per i Minorenni rigettava l'istanza promossa ex art. 31 D.lgs. 286/1998 dal sig. non ravvisando le condizioni previste dalla norma citata per il rilascio della richiesta autorizzazione. In particolare, il ricorrente non aveva instaurato un rapporto stabile e significativo con la figlia e, nell'ottobre 2014, era stato condannato dalla Corte d'Appello di Brescia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti;
- nell'ottobre 2017, l'Ospedale Niguarda di Milano redigeva una relazione clinica sulla minore che confermava (come da precedente relazione del giugno 2015) la diagnosi di disturbo specifico della lettura e disturbo specifico della computazione;

- il 23/10/2018, venivano sentiti avanti al G.On. delegato i genitori della minore i quali riferivano che:
 - dopo il rigetto dell'istanza presentata nel 2017, il padre era rimasto irregolarmente in Italia, abitando con la compagna e la figlia, di cui si prendeva cura, e svolgendo lavori saltuari;
 - la madre confermava il ruolo fondamentale del ricorrente nella gestione della bambina, posto che, lavorando a tempo pieno, la stessa non aveva la possibilità di seguirla nelle sue esigenze;
 - diversamente dal passato, il padre aveva instaurato un legame affettivo profondo con la figlia. Dichiarava altresì di aver preso coscienza dei propri errori, mostrando ravvedimento;
 - durante il periodo di carcerazione del padre, la minore aveva risentito della lontananza dello stesso, tanto da non superare l'anno scolastico in corso;
 - davano conto del miglioramento della figlia grazie alle cure del padre;
- il 12/04/2019, la Polizia Locale di Milano inviava comunicazione da cui emergeva che:
 - i sopralluoghi effettuati avevano consentito di accertare l'effettiva convivenza del nucleo familiare presso l'indirizzo indicato dal ricorrente;
 - il ricorrente lavorava in qualità di falegname percependo uno stipendio mensile di circa 1100 euro;
- dal certificato del casellario giudiziale risultava a carico del ricorrente un precedente penale del 2013, per concorso in detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Disposta la condanna alla reclusione per anni 2 e mesi 8 e al pagamento di una multa di 12.000 euro; nel 2015 veniva disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata, con pena interamente scontata;

Visionata la documentazione prodotta dalla parte ed acquisita dall'ufficio;

Ritenuto che:

- quanto riferito dal ricorrente è stato riscontrato dalla documentazione prodotta ed acquisita: il ricorrente ha precedenti penali per stupefacenti;
- la minore è nata e cresciuta in Italia: qui frequenta la scuola primaria e svolge attività sportiva a livello agonistico;
- la minore è molto legata alla presenza del padre, in quanto è l'unico genitore che la accudisce nella quotidianità, poiché la madre deve andare regolarmente a lavoro;
- i principi della Suprema Corte, da ultimo esplicitati nella recente sentenza **Cassazione civile sez. I, 04/06/2018, n. 14238**, secondo cui *«la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 21799 del 25/10/2010, cui ha fatto seguito la costante giurisprudenza di questa Sezione, ha chiarito che siffatta autorizzazione [ai sensi dell'art. 31, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998] non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo ed obiettivamente grave che deriva o deriverà allo stesso dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, in considerazione della sua età o delle sue condizioni di salute sia fisica che psichica (Cass. n. 2648/2011; n. 13237/2011; n. 14125/2011, par. 2; Cass. 17739/2015, par. 9; n. 24476/2015, riv. 638154-01; n. 25419/2015, rv. 638177-01; n. 4197/2017, n. 29795/2017, par. 5). Il giudice del merito, in altri termini, è chiamato ad accertare la sussistenza di "gravi motivi" basati su una situazione oggettiva attuale o futura dedotta,*



attraverso un giudizio prognostico, quale conseguenza dell'allontanamento improvviso del familiare (Cass. n. 17861/2017, rv. 645052-01)», consentono di affermare che - per il caso di specie - qualora il padre dovesse essere allontanato dal territorio nazionale la minore ne ricaverebbe un grave pregiudizio. Difatti il padre costituisce un imprescindibile punto di riferimento per la medesima;

- nel bilanciamento imposto da Cass. S.U. 15750/2019 tra le esigenze di ordine pubblico, che derivano dai precedenti penali del richiedente (risalente e con pena interamente scontata), e l'interesse del minore, nel caso di specie, è evidente che la tutela della minore passa dall'aver entrambi i genitori presenti nella sua crescita, circostanza che comporta, in via riflessa, la tutela dell'interesse del padre a rimanere sul territorio nazionale, affinché la minore possa vivere e crescere con la propria famiglia;
- sussistono, pertanto, i presupposti di legge per l'accoglimento del ricorso nei confronti del ricorrente per ragioni di coesione familiare, considerando anche che, esaurito positivamente l'accertamento relativo alla sussistenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, «il Tribunale, a fronte del compimento da parte del familiare istante di attività "incompatibili con la sua permanenza in Italia", potrà negare l'autorizzazione soltanto all'esito di un esame complessivo, svolto in concreto e non in astratto, della sua condotta, cui segua un attento giudizio di bilanciamento tra l'interesse statale alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale e il preminente interesse del minore». Nel caso di specie, vista la data a cui risalgono i summenzionati precedenti penali a carico del padre, il bilanciamento va fatto in favore del diritto della minore ad uno sviluppo psicofisico adeguato, che può essere raggiunto, in via ottimale, con la presenza dell'intero nucleo familiare, costituito dalla madre, regolarmente soggiornante, e il padre, odierno richiedente;
- nello specifico, concedendo autorizzazione a permanere in Italia, la stessa dovrà consentire lo svolgimento di attività lavorativa regolare, l'iscrizione al SSN;

Visto il parere sfavorevole espresso dal P.M. in sede il 27/06/2019;

P.Q.M.

visti gli artt. 31 D.Lgs. 286/1998, 333, 336 c.c. e 741 c.p.c., deliberando in via definitiva,

AUTORIZZA

nato

permanere in Italia ai sensi del 3° comma dell'art. 31 D.lgs. 286/1998 per **anni due** dalla notifica del presente provvedimento;

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente efficace.

Si notifichi:

- al ricorrente, presso il legale domiciliatario, via PEC;

Si comunichi:

- al P.M. in sede;
- alla Questura di Milano.

Milano, così deciso nella camera di consiglio del 25/07/2019.

Il Giudice est.
Dott.ssa Paola Ortolan



Il Presidente
Dott.ssa Antonella Brambilla



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 4959 del 2019, proposto da

_____ rappresentato e difeso dall'avv. Denis Nunga Lodi, domiciliato ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Ambasciata d'Italia a Kinshasa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *p.t.*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, sono domiciliati;

per l'annullamento

del silenzio mantenuto dalla p.a. sull'istanza presentata il 5.11.2018 e sull'istanza presentata in data anteriore tramite l'avocat _____ al foro di _____ per la legalizzazione della documentazione relativa all'adozione dei minori indicati in atti, tra cui le due sentenze di adozione emesse dal Tribunale di _____, gli atti di nascita, le copie integrali dell'atto di nascita, i certificati di passaggio in giudicato, gli atti di notifica delle sentenze (già tradotti ufficialmente);

e per l'accertamento

dell'obbligo di provvedere

nonché per la condanna

al risarcimento del danno da ritardo.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;


Visti tutti gli atti della causa;



Relatore nella camera di consiglio del 26 giugno 2019 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che con ricorso notificato a mezzo pec il 18.4.2019 (dep. il 25.4) il sig. , nel premettere di avere adottato quale zio materno due minorenni congolesi, come da sentenze del Tribunale minorile di , ha impugnato il silenzio mantenuto dall'Ambasciata d'Italia a Kinshasa sull'istanza, e sulle successive diffide, per la legalizzazione dei documenti relativi all'adozione (due sentenze, atti di nascita, copie integrali dell'atto di nascita, certificati di passaggio in giudicato), formulando le domande riportate in epigrafe; ha altresì chiesto di riconoscere la "fondatezza della pretesa" e di condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per un importo di euro 50.000,00 (o per la somma ritenuta di giustizia);

- che l'amministrazione, costituitasi in resistenza, ha instato per la reiezione del ricorso, deducendo:

-- che non sarebbe mai stata depositata, presso l'Ambasciata, "documentazione in originale relativa ad una pratica di legalizzazione a nome del Signor  - talvo copie trasmesse via Pec dal legale di fiducia, Avv. Denis Nunga Lodi in data 26.10.2018";

-- che dal "registro di ingresso delle persone che accedono alla Cancelleria Consolare" sarebbero risultati due accessi (nelle date 18.7 e 22.8.2018) dell'avv.  -  il quale avrebbe chiesto la legalizzazione senza però produrre i relativi documenti;

-- che, a seguito della diffida inviata il 26.10.2018 dal difensore del ricorrente, l'Ambasciata avrebbe invitato quest'ultimo a fissare un appuntamento per presentare l'istanza di legalizzazione;

-- di aver ricevuto il 20.12.2018 altra diffida, sempre del legale del ricorrente, ma di non avervi dato riscontro in considerazione di quanto già rappresentato sulle procedure di legalizzazione e traduzione dei documenti stranieri prodotti all'estero (ex art. 33, commi 2 e 3, d.P.R. n. 445/2000);

-- che per avviare (ex art. 2, co. 6, l. n. 241/90) il procedimento di legalizzazione sarebbe occorso il rilascio di una ricevuta da parte della cancelleria consolare con l'indicazione della data di ricevimento e dei relativi costi;

-- che, in definitiva, "la mancata esibizione dei relativi documenti in originale da parte del ricorrente" non avrebbe "permesso di dare inizio al procedimento";

- che all'odierna camera di consiglio il giudizio è stato trattenuto in decisione;

Considerato:

- che dalla documentazione prodotta in giudizio risulta quanto segue: il difensore del ricorrente ha inviato all'Ambasciata di Kinshasa in data 25.10.2018 istanza di legalizzazione degli atti per cui è questione (all. 1 res.); con messaggio pec del 5.11.2018 l'amministrazione, nel rappresentare come non risultassero "pratiche in sospeso" relative al ricorrente, lo ha al contempo invitato "a scrivere all'indirizzo visti.kinshasa@esteri.it, richiedendo un appuntamento per la legalizzazione documenti", con l'avvertenza che "il preposto ufficio farà pervenire oltre che il giorno di convocazione, anche tutta la documentazione necessaria con la quale presentarsi agli Uffici consolari" (all. 2 amm.); a seguito di questa comunicazione, nel corso della stessa giornata, il difensore del ricorrente ha inviato la "diffida" all'indirizzo indicato ("visti.kinshasa@esteri.it"; all. ric.); con pec del 6.12.2018 l'amministrazione, nel dare atto della ricezione della mail da parte dell'Ufficio Visti, ha comunicato all'interessato l'impossibilità di rispondere "perché ad oggi tale ufficio utilizza un indirizzo email non certificato", invitandolo per tale ragione a scrivere nuovamente da una casella "non pec" (con indicazione del "motivo della richiesta dell'appuntamento" e del nome del richiedente"; all. 3 amm.); con altra mail del 20.12.2018 il difensore del ricorrente ha reiterato l'istanza di legalizzazione di "tutta la documentazione presentata [...] presso l'Ambasciata" (precisando come l'avvocato sarebbe stato già infruttuosamente convocato per due volte; all. 4 amm.);

- che l'Ambasciata stessa, pur riconoscendo di aver ricevuto la domanda di legalizzazione, non risulta però avervi dato corso (essendosi limitata a segnalare, come si è visto, la necessità che l'interessato riproponesse la domanda mediante un messaggio "non pec" all'Ufficio visti);

- che, peraltro, dal carteggio intercorso tra le parti non si evincono le ragioni della mancata presa in carico della domanda dell'interessato: non è chiaro, infatti, per quale motivo l'ufficio che ha ricevuto l'istanza del 5.11.2018 (e, ancor prima, quella del 25.10.2018) non l'abbia autonomamente inoltrata all'articolazione dell'Ambasciata poi indicata come competente;

- che l'amministrazione nemmeno ha dato riscontro alla successiva diffida del 22.12.2018;

- che, in questa ottica, non può dirsi raggiunta (pure se in via indiretta e indiziaria) la prova dell'omessa produzione, da parte del delegato del ricorrente (presentatosi presso gli uffici consolari), degli originali degli atti da legalizzare (dal citato carteggio non risultano riferimenti a questo requisito);

- che, in relazione alla specifica fattispecie oggi in esame, non è condivisibile l'assunto del Ministero secondo cui il *dies a quo* del procedimento di legalizzazione avrebbe potuto iniziare a decorrere solo dall'"esibizione dei [...] documenti in originale";

- che, infatti, non è stata resa nota all'interessato tale necessità (infine esplicitata dalla parte pubblica), con la conseguenza che il termine di 60 giorni previsto per la conclusione del procedimento di "rilascio di legalizzazioni" (ai sensi della tabella allegata all'art. 1, co. 2, d.P.C.M. 8 settembre 2011, n. 178, sez. "uffici all'estero") è iniziato a decorrere dalla prima presentazione della relativa istanza;

- che l'amministrazione non risulta aver provveduto entro il lasso temporale innanzi indicato;

Considerato, pertanto:

- che il ricorso è fondato con riferimento alla domanda sul silenzio e va per questa parte accolto, dovendosi conseguentemente ordinare all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa di provvedere sull'istanza di parte ricorrente, con nomina *sin d'ora* di un commissario *ad acta* per il caso di perdurante inerzia;

- che va invece respinta, in quanto infondata, la domanda *ex art. 31, co. 3, c.p.a.* con cui il ricorrente ha chiesto di "pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio", posto che nella fattispecie all'odierno esame il procedimento di legalizzazione richiede l'effettuazione di "adempimenti istruttori" da parte dell'amministrazione (l'art. 31, co. 3, cit. consente, infatti, di provvedere nel senso voluto dal ricorrente "solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione");

- che, con riguardo alla domanda risarcitoria, va disposta ex art. 117, co. 6, c.p.a. l'iscrizione della causa sul ruolo ordinario, con fissazione dell'udienza di trattazione del merito;

- che le spese della presente fase, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno direttamente corrisposte all'avv. Denis Nunga Lodi, dichiaratosi antistatario;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-ter, non definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, ordina all'Ambasciata d'Italia a Kinshasa di provvedere sull'istanza del ricorrente entro 30 giorni dalla data della comunicazione (o, se anteriore, della notificazione) della presente sentenza;

- nomina sin d'ora come commissario *ad acta*, per l'ipotesi di perdurante inadempimento dell'amministrazione, il Capo Missione a Kinshasa, o un funzionario da lui delegato, che provvederà, su sollecitazione di parte ricorrente, nei successivi 30 giorni;

- condanna la parte resistente a pagare al ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Denis Nunga Lodi quale antistatario;

- con riferimento alla domanda risarcitoria, dispone il mutamento del rito e fissa per la discussione l'udienza del 19.2.2020.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere

L'ESTENSORE
Mario Alberto di Nezza

IL PRESIDENTE
Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO

N.R.G. 52859/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Il Giudice di Pace di Milano, dott. Giorgio Di Giorgi, all'udienza del 01/12/2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n.52859/2017 del Ruolo Generale e promosso con ricorso depositato in data 01/12/2017

DA

dall'avv. Denis Nunga Lodi ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Milano, via Rugabella n.17

- ricorrente -

CONTRO

PREFETTURA di MILANO, in persona del Prefetto pro-tempore

- opposta contumace -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato, l'avv. Denis Nunga Lodi proponeva ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio e di sospensione cautelare della validità della patente di guida del 05/08/2017 disposto dalla Polstrada di Lodi - Guardamiglio a seguito dell'accertata violazione dell'art.186 comma 2° N.C.d.S. Non sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento opposto, il Giudice fissava per il 01/12/2017 l'udienza di comparizione delle parti. La Prefettura opposta non si costituiva in giudizio, nonostante la ritualità della comunicazione. Dichiarata la contumacia della opposta, all'udienza del 01/12/2017, raccolte le conclusioni del ricorrente, il giudice decideva come dispositivo di cui dava lettura, accogliendo il ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'odierna opposizione è stato impugnato il provvedimento della Polstrada di Lodi - Scognamiglio con il quale è stata cautelatamente e provvisoriamente ritirata in data 05/08/2017 la patente di guida dell'odierno ricorrente e disposto il sequestro amministrativo del veicolo t3 [] per la violazione dell'art.186 N.C.d.S.

Il provvedimento adottato dai verbalizzanti deve ritenersi illegittimo in quanto la Prefettura opposta, ritualmente convocata, non solo ha ommesso di produrre in giudizio la prova della sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento sanzionatorio, ma non ha

SENTENZA
N. 11385
Anno 2017
RUOLO GENERALE
N. 52859/17
REPERTORIO
N. /17
DEPOSITATA IL
12/12/17



N.R.G. 52859/2017

emesso nei termini il successivo provvedimento di sospensione della validità della patente di guida.

Le spese di causa vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento sanzionatorio elevato dalla Polstrada di - Guardamiglio in data 05/08/2017, disponendo l'immediata restituzione della patente di guida al

 se non trattenuta, sospesa o revocata per altra causa, disponendo altresì il dissequestro dell'autovettura tg. CD proprietà del ricorrente.

Spese di causa integralmente compensate.

Milano, li 01 Dicembre 2017

Il Giudice di Pace

Dott. Giorgio DI GIORGI

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

12 FEB. 2018

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
CHIARA DONADIO

T.A.R. Emilia Romagna, sez. prima, sent. n. 154/2016 del 20/04/2016

In tema di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio di cui all'art.6, l com., D.lgs. 286/1998, a fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello Stato per svolgere una regolare attività lavorativa, non può opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio (cfr. ad es. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, n.864\2009 e T.A.R. Marche n.183\2012).

Secondo la prevalente giurisprudenza, mentre il rinnovo é in via generale condizionato alla disponibilità reddituale, quando si tratti di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro esso è subordinato all'esistenza di un elemento (il contratto) idoneo a dimostrare non tanto la disponibilità, quanto la capacità reddituale, privilegiandosi un profilo rivolto al futuro, piuttosto che un elemento riguardante il periodo già decorso.

Dunque, deve ritenersi che la conversione di un permesso di soggiorno da studio a lavoro consegua ad una valutazione prognostica favorevole circa l'inserimento della persona nel mondo del lavoro e la conseguente titolarità di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, dimostrazione che sarà possibile soltanto al momento della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di attività, oltre che ad una valutazione dell'assenza di elementi ostativi nel pregresso periodo di studio, senza che possa attribuirsi rilievo unico formale e dirimente alla sopravvenuta scadenza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2015, proposto da
Xxx, rappresentato e difeso dall'avv. Denis Nunga Lodi, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar in Parma,
Piazzale Santafiora, 7;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata in Bologna, Via Guido Reni 4; Questura di Piacenza;

per l'annullamento

del provvedimento prot.n.P-PC/L/Q/2015/100044 del 27/04/2015 con il quale il Questore di Piacenza ha respinto la domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio a motivi di lavoro subordinato; del provvedimento del Questore di Piacenza di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio; di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

– rilevato che la presente controversia, in disparte dell'epigrafe del ricorso, ha ad oggetto l'impugnativa del provvedimento prot P-PC/L/Q2015/10044 recante diniego del rinnovo del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato;

– ritenuto che il ricorso sia fondato, nei termini già evidenziati in sede cautelare, con conseguente applicabilità dell'art. 74 cod proc amm;

– atteso che, in linea di diritto, la giurisprudenza condivisa ha già chiarito come, in tema di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio di cui all'art.6, l com., D.lgs. 286/1998, a fronte della concreta volontà del cittadino straniero di soggiornare legalmente nel territorio dello Stato per svolgere una regolare attività lavorativa, non possa opporsi la già intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio (cfr. ad es. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, n.864\2009 e T.A.R. Marche n.183\2012);

– considerato che, in termini più ampi in tema di conversione di permesso da studio a lavoro, va ribadito con la prevalente giurisprudenza come, mentre il rinnovo é in via generale condizionato alla disponibilità reddituale, quando si tratti di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro esso sia subordinato all'esistenza di un elemento (il contratto) idoneo a dimostrare non tanto la disponibilità, quanto la capacità reddituale, privilegiandosi un profilo rivolto al futuro, piuttosto che un elemento riguardante il periodo già decorso;

– atteso che, dunque, deve ritenersi che la conversione di un permesso di soggiorno da studio a lavoro consegua ad una valutazione prognostica favorevole circa l'inserimento della persona nel mondo del lavoro e la conseguente titolarità di un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, dimostrazione che sarà possibile soltanto al momento della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di attività, oltre che ad una valutazione dell'assenza di elementi ostativi nel pregresso periodo di studio, senza che possa attribuirsi rilievo unico formale e dirimente alla sopravvenuta scadenza;

– ritenuto che, in proposito, in termini ancor più generali, l'intera materia del rilascio dei permessi di soggiorno sia governata, per costante insegnamento giurisprudenziale, dal principio di carattere generale, enunciato dall'art.5, comma 5 d.lgs. 268 cit.;

– ritenuto che, al riguardo, nella fattispecie in esame l'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio non possa reputarsi decisiva, dato che sulla ricorrente viene fatta pesare l'impossibilità di rinnovare un titolo scaduto il 30-9-2014 rispetto ad un rapporto di lavoro iniziato nel 2013, circostanza questa di cui l'Amministrazione avrebbe dovuto tener conto ai sensi del principio di cui all'art.5, comma 5 sopra citato;

– ritenuto che, in conclusione, alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso vada accolto, disponendosi, per l'effetto, l'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente obbligo di riesame;

– rilevato che, in considerazione delle natura degli interessi azionati e della necessità di nuovo esame, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

Marco Poppi, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)